

COMUNE DI REGGELLO

DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35;

RAMMENTA

che ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento anagrafico, ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

INVITA

quanti interessati, a rendere all'Ufficio anagrafe nel termine di VENTI GIORNI dal verificarsi dei sotto elencati mutamenti, le corrispondenti dichiarazioni anagrafiche (art. 13 del Reg.):

- a) trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero ovvero trasferimento all'estero;
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- c) cambiamento di abitazione nell'ambito del territorio comunale;
- d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
- e) cambiamento della qualifica professionale;
- f) cambiamento del titolo di studio.

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno.

Le dichiarazioni anagrafiche di cui sopra sono sottoscritte di fronte all'Ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni.

L'Ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

I trasgressori incorreranno nell'ammenda di legge salvo che il fatto non costituisca reato più grave, a norma dell'art. 11 della legge suindicata.

Dalla Residenza Municipale, lì 02 gennaio 2023.

IL SINDACO

Piero Giunti

